

**SPETT.LE COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE**

**c/o A.T.P.**

**VIA D. DI GIURA snc**

[usp.pz@istruzione.it](mailto:usp.pz@istruzione.it)

[usppz@postacert.istruzione.it](mailto:usppz@postacert.istruzione.it)

**85100 Potenza**

OGGETTO: **TENTATIVO DI CONCILIAZIONE** (Art. 135 CCNL 29/11/2007)

La sottoscritta **VIAFORA Francesca** nata a (CS) il 19/06/1984 residente

**CHIEDE**

che venga convocata, con gentile sollecitudine, la Commissione per tentare la Conciliazione della controversia in essere nei confronti del:

- Dirigente dell'ATP di Potenza, destinatario della domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale Scuola Infanzia – Sostegno – a.s. 2016/2017 – docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nella fase "B" da GAE

**FATTO e DIRITTO**

la sottoscritta ha prodotto regolare domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale **Scuola Infanzia – Sostegno**, a.s. 2016/2017, docenti assunti nell'a.s. nella fase "B" da GAE.

Preso atto del tabulato punteggio (**doc 1**) e del successivo decreto di trasferimento relativo alla pubblicazione dei movimenti del personale docente Scuola Infanzia – Sostegno – Fase "B", la sottoscritta rileva le seguenti illegittimità:

- mancata assegnazione alla scrivente, per ordine di graduatoria e punteggio, degli ambiti analiticamente indicati in domanda e, pertanto nella fattispecie, negazione del rispetto del principio di graduatoria.

Alla sottoscritta sono stati riconosciuti complessivamente punti 17. E precisamente:

- punti base 11;
- punteggio aggiuntivo sul sostegno punti 6;
- ulteriori punti 6 per ricongiungimento genitori.

Vero è che il criterio di graduatorie e di punteggio è un **principio guida inderogabile** dell'azione dell'Amministrazione scolastica in materia di mobilità docenti.

È accaduto, però, che altri docenti aspiranti all'assegnazione in ambiti indicati in domanda, pur avendo un punteggio inferiore alla ricorrente, hanno beneficiato dell'assegnazione negli Ambiti indicati in violazione e in dispregio del sacrosanto principio di graduatoria. Il tutto con evidente negazione *in re ipsa* dei principi di Legalità, Trasparenza e Buona Amministrazione, costituzionalmente protetti (art. 97 Cost. ital.).

Nello specifico si indicano a titolo esemplificativo, (*le illegittimità di tal natura, però, sono ben maggiori di quelle citate a titolo esemplificativo*) di seguito, le illegittimità avvenute per violazione del principio di graduatoria e del criterio di viciniorietà:

- ✓ la docente Lauria Roberta Ignazia nata il 31/01/1977, con soli punti 10 (**doc 2**), ha avuto l'assegnazione all'ambito: 0003 CALABRIA, nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità della sottoscritta che, però, con un punteggio maggiore (punti 11+6= 17) aveva diritto a tale assegnazione.

Si delinea, nella fattispecie, l'*aberratio* giuridico che aspiranti al trasferimento, con un punteggio inferiore, sono stati assegnati ad ambiti formalmente indicati anche dalla sottoscritta che presenta incontestabilmente un punteggio più alto (17 punti più 6 per il ricongiungimento ai genitori).

Il tutto è stato già rappresentato all'Amministrazione Scolastica nei modi e termini di legge con ricorso in opposizione del 04 agosto 2016 (**doc 3**)

### P.Q.M.

in armonia con le disposizioni vigenti, la sottoscritta RIVENDICA, anche **con ricorso al principio di autotutela**, che sempre governa l'azione della P.A.:

- il diritto al trasferimento negli ambiti indicati in domanda secondo l'ordine delle preferenze espresse e nel rispetto del punteggio certificato dallo stesso MIUR con istanze on line senza pregiudizio del criterio di viciniorietà che la sottoscritta ha riportato nelle preferenze espresse (**doc 4 opportunamente evidenziato**);
- danni subiti e subendi evidenti in *re ipsa*.

La sottoscritta nomina, sin d'ora:

per l'assistenza avanti la Commissione di Conciliazione:

La presente richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione all'Ufficio in indirizzo determina l'interruzione della prescrizione e la sospensione, per la durata dello stesso, nonché per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, del decorso di ogni termine di decadenza.

La presente richiesta del tentativo di conciliazione, debitamente sottoscritta dall'istante, viene consegnata *brevi manu* ovvero spedita esclusivamente mediante raccomandata AR, pertanto non risulta ammessa la spedizione per fax, mentre sarà consentita quella attraverso la PEC all'Ufficio in indirizzo e, per conoscenza, alla controparte (a cura della commissione adita con pubblicazione all'albo on-line) e contiene i seguenti elementi **analiticamente prescritti** dalle disposizioni vigenti:


- a) dati identificativi dell'istante e del convenuto con la indicazione degli indirizzi e della sede;
- b) luogo ove è sorto il rapporto o dove si trova l'azienda o la dipendenza ove è addetto il lavoratore o dove prestava la propria opera all'atto della cessazione del rapporto;
- c) il luogo ove vanno indirizzate le comunicazioni;
- d) l'esposizione dei fatti e delle rivendicazioni a fondamento della pretesa.

- la controparte, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, deposita presso la Commissione di Conciliazione una memoria difensiva con le eccezioni e le domande in via riconvenzionale significando che accetta la richiesta del tentativo di conciliazione;
- entro i 10 giorni successivi all'avvenuto deposito della memoria della controparte che, come detto, quindi, attesta l'intenzione di partecipare al tentativo di conciliazione (non obbligatorio), la Commissione che, in mancanza di adesione della controparte non può procedere alla convocazione, fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione da effettuare entro i successivi 30 giorni evidenziando che, davanti all'organo di conciliazione, il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato;
- al rappresentante della PP.AA che concilia la lite anche in sede giudiziale non può venire contestata alcuna responsabilità, salvo i casi di dolo e colpa grave;
- il tentativo di conciliazione s'intende espletato decorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Resta inteso che la pubblicazione del presente tentativo di conciliazione avverrà esclusivamente a cura dell'ATP in indirizzo attraverso il sito web istituzionale o nelle forme ritenute idonee.

Oriolo (CS), li 09/08/2016

FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Viofane", written over a horizontal line.